

STATUTO “LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV”

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione “LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV” (di seguito nel testo denominata semplicemente “Associazione”) è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituita nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV), ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione adotta nella propria denominazione la qualifica e l'acronimo “ODV” che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti.

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Legnano (MI), attualmente in Via Alcide De Gasperi n. 47, e la sua durata è illimitata.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, inoltre, sempre con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite sedi operative dell'Associazione sia in Italia, che all'estero.

L'Associazione può promuovere, al proprio interno, la costituzione di organismi specifici per il raggiungimento di particolari fini sociali.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

L'Associazione denominata “LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV”, quale Ente appartenente al Terzo Settore, opera senza alcuna finalità di lucro e persegue obiettivi di natura civica, solidaristica e di rilevante utilità sociale.

Tali scopi vengono realizzati principalmente attraverso l'attuazione diretta, a beneficio di soggetti terzi, di una o più attività di interesse generale specificatamente individuate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e precisamente:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Nell'esecuzione di tali attività, l'Associazione si avvale prevalentemente del contributo volontario e gratuito fornito dai propri Soci ovvero da persone aderenti agli Enti ad essa associati, articolando i propri interventi sulle seguenti macroaree:

1. AREA DEDICATA AI BAMBINI

In particolare, l'Associazione opera nell'ambito specifico dedicato all'infanzia ed alle famiglie, ponendo attenzione peculiare al benessere complessivo del bambino sotto il profilo fisico, mentale e spirituale, nonché della sua famiglia. In questo quadro, essa promuove attivamente la diffusione e la condivisione di principi etico-morali cristiani, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione dell'amicizia, l'importanza della famiglia, la lealtà, il sostegno verso il prossimo, il conforto morale, l'integrazione sociale, lo sviluppo e il rafforzamento dell'autostima, la valorizzazione personale, il rispetto reciproco e la salvaguardia ambientale.

Attraverso le sue azioni educative, l'Associazione intende formare e sensibilizzare i giovani al senso civico ed alla socialità, incoraggiando valori spirituali profondi ed un autentico rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.

Si prefigge, inoltre, l'importante compito di sensibilizzare le giovani generazioni riguardo l'importanza del bene comune e la fondamentale rilevanza della legalità, nella prospettiva di contribuire alla costruzione di una società più consapevole e responsabile. L'Associazione garantisce, altresì, sostegno morale, psicologico e spirituale a bambini che si trovano in situazioni di sofferenza, disagio o abbandono, nonché alle loro famiglie, impegnandosi con professionalità e attenzione nelle situazioni di maggiore fragilità. Inoltre, si dedica con impegno costante alla realizzazione e offerta di opportunità aggregative e formative che contribuiscano significativamente al percorso di crescita personale dei beneficiari, con un'attenzione mirata allo sviluppo integrale dell'individuo.

Infine, la collaborazione fattiva nella realizzazione e nello sviluppo di progetti educativi orientati all'home-schooling rappresenta un ulteriore ambito di intervento attraverso il quale l'associazione intende sostenere e accompagnare famiglie che scelgono percorsi educativi alternativi, garantendo supporto e condivisione di strumenti e risorse utili al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

2. AREA DEDICATA AL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO, DELLA PROSTITUZIONE E DI OGNI FORMA DI VIOLENZA

L'Associazione si dedica alla promozione del benessere fisico, mentale e spirituale delle persone vittime di sfruttamento, violenza e prostituzione presenti sul territorio, incoraggiandole a partecipare attivamente ed a rispettare i programmi educativi e riabilitativi appositamente predisposti. In tale ambito, offre ascolto attento, momenti dedicati alla preghiera e la fornitura di generi di conforto essenziali.

L'Associazione opera come collegamento tra le persone coinvolte e le realtà associative ed istituzionali specializzate nell'offerta di percorsi strutturati di recupero. Inoltre, garantisce sostegno e assistenza nelle necessità quotidiane, sia pratiche che emotive, delle vittime che abbiano deciso di intraprendere un percorso di recupero sul territorio, promuovendo altresì attivamente la loro integrazione attraverso l'insegnamento della lingua italiana.

3. AREA DEDICATA AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ

L'Associazione opera attivamente per sostenere individui e famiglie che vivono situazioni di disagio sociale, economico, morale e spirituale, sia sul territorio nazionale che internazionale. Promuove e valorizza il volontariato come mezzo di crescita personale, responsabilità sociale e sensibilizzazione, coinvolgendo tutte le fasce d'età. L'Associazione rivolge particolare attenzione alla disabilità, fornendo sostegno concreto e sensibilizzando la comunità rispetto a questa tematica.

Inoltre, interviene con azioni umanitarie e di sostegno morale e spirituale in situazioni emergenziali quali tragedie e catastrofi naturali su tutto il territorio nazionale.

Propone, inoltre, progetti mirati di riabilitazione e reinserimento sociale destinati ai detenuti, sia in carcere che ai domiciliari, con supporti morali, relazionali ed educativi volti al cambiamento personale e sociale. Sensibilizza attivamente l'opinione pubblica sulle problematiche della povertà internazionale e opera collaborando con istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali.

L'Associazione prevede l'apertura di succursali nazionali ed internazionali guidate da referenti delegati, con l'obbligo di perseguire uniformemente scopi, missione ed etica associativa. L'Associazione si impegna, inoltre, a migliorare la qualità di vita materiale, psichica e spirituale delle famiglie che vivono in contesti di estrema povertà nel mondo, con particolare attenzione alle realtà presenti in India.

Infine, l'Associazione organizza eventi pubblici e privati, anche in contesti scolastici, per la sensibilizzazione e la prevenzione delle problematiche sociali, distribuendo materiali informativi specifici, utilizzando metodi comunicativi adeguati ai diversi contesti come ospedali, case di cura e istituzioni scolastiche.

4. AREA DEDICATA ALLE MISSIONI ESTERE

L'Associazione promuove iniziative formative e progetti multimediali, sia in Italia che all'estero, principalmente destinati all'ambito delle missioni internazionali. Queste attività sono finalizzate a favorire il benessere integrale di individui e comunità in condizioni di vulnerabilità spirituale, morale, sociale e fisica. L'Associazione realizza pubblicazioni formative e organizza incontri benefici per supportare progetti umanitari internazionali, specialmente in contesti di estrema povertà, conflitti bellici o persecuzioni. Inoltre, nel lungo periodo, l'Associazione intende realizzare una struttura specificamente dedicata alla formazione di volontari e di operatori destinati ad interventi missionari e di cooperazione internazionale.

5. AREA DEDICATA AI RIFUGIATI ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE E FAMILIARE (PROGETTO SILOE)

L'Associazione, nell'ambito del cosiddetto "PROGETTO SILOE", si prefigge di offrire un servizio di accoglienza temporanea destinato a singoli individui ovvero ad interi nuclei familiari che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità, mediante il collocamento in specifiche strutture abitative idoneamente predisposte, anche con la formula di cohousing. L'iniziativa è rivolta, in particolare, a coloro che sono stati costretti ad abbandonare il proprio Paese di origine a causa di gravi persecuzioni di natura religiosa, conflitti armati, o in conseguenza di situazioni di marcato disagio economico, sociale o familiare. La proposta è altresì estesa a persone già presenti sul territorio nazionale che si trovino in condizione di instabilità abitativa e/o lavorativa.

Possono accedere al progetto coloro che siano in possesso di regolare documentazione migratoria (quali, a titolo esemplificativo, permesso di soggiorno, visto per motivi di lavoro, documentazione attestante la richiesta di asilo politico), laddove non siano già cittadini italiani.

Gli ospiti accolti nelle strutture dell'Associazione sono tenuti ad osservare rigorosamente il Regolamento e le disposizioni organizzative previste dalla struttura ospitante, in un'ottica di rispetto reciproco, convivenza collaborativa e valorizzazione del percorso individuale di inclusione e riscatto sociale.

ART. 3 - ATTIVITA'

In particolare, per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nel precedente art. 2 del presente Statuto, l'Associazione denominata "LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV", nell'ambito delle rispettive macroaree, svolge le seguenti attività:

1. AREA DEDICATA AI BAMBINI

L'Associazione organizza spettacoli educativi e d'intrattenimento rivolti principalmente ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Tali spettacoli vengono svolti presso istituzioni educative e sociali quali scuole, chiese, teatri, oratori ed associazioni impegnate nel sostegno di bambini con disabilità o residenti presso case-famiglia. Le rappresentazioni sono orientate alla diffusione e promozione di valori e principi ispirati alla fede cristiana.

Inoltre, l'Associazione estende la sua opera al contesto ospedaliero attraverso la "terapia del sorriso", svolgendo spettacoli mirati in particolare nei reparti pediatrici. Questa iniziativa ha lo scopo di fornire un sostegno morale ed emotivo sia ai piccoli pazienti, che alle loro famiglie, creando momenti di serenità e sollievo durante la permanenza ospedaliera.

Oltre agli spettacoli, l'Associazione propone attività ludiche specificamente studiate per i bambini in età prescolare e della scuola primaria, organizzando incontri in cui si svolgono giochi strutturati, assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici e laboratori creativi. Inoltre, vengono realizzate sessioni dedicate alla lettura ed alla narrazione di storie, utilizzando metodi didattici innovativi quali oggetti reali, immagini illustrative, teatrini e marionette. Per lo svolgimento di tali attività, l'associazione collabora con enti territoriali quali Comuni, biblioteche, istituzioni scolastiche e religiose per ottenere la concessione di spazi adeguati.

L'Associazione, inoltre, si impegna nella produzione e pubblicazione di libri destinati all'infanzia, contenenti storie corredate da illustrazioni che trasmettano principi e modelli educativi coerenti con gli insegnamenti della fede cristiana.

Infine, l'Associazione organizza spettacoli benefici finalizzati a raccogliere fondi per sostenere i bambini che vivono situazioni difficili derivanti da gravi condizioni politico-sociali in diversi paesi del mondo, specialmente laddove persistono condizioni di estrema povertà, conflitti armati o persecuzioni. A tal fine, l'Associazione promuove la costituzione di una rete nazionale e internazionale, stabilendo contatti e collaborazioni con enti, organizzazioni e associazioni impegnati nel sostegno umanitario verso i minori e le loro famiglie.

2. AREA DEDICATA AL CONTRASTO DELLO SFRUTTAMENTO, DELLA PROSTITUZIONE E DI OGNI FORMA DI VIOLENZA

L'Associazione si impegna attivamente nella tutela dei diritti umani e nella promozione della dignità della persona, attraverso iniziative concrete volte al contrasto dello sfruttamento, della prostituzione coatta e di ogni forma di violenza, sia essa fisica, psicologica o verbale. L'intervento si rivolge in particolare a donne e uomini che, spesso a causa di inganni e raggiri, si trovano vittime di tratta e sfruttamento, provenienti in larga parte da contesti internazionali caratterizzati da vulnerabilità sociale ed economica. L'Associazione, consapevole della gravità e della crescente diffusione di tali fenomeni, intende offrire un supporto concreto alle vittime mediante l'avvio di percorsi di recupero e di reinserimento, che possono svolgersi sia presso strutture protette gestite da enti partner, sia all'interno di spazi direttamente gestiti dall'Associazione stessa. In caso di particolare necessità, l'intervento operativo sul territorio può anche essere condotto in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni locali, al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle persone coinvolte.

L'Associazione si fa, inoltre, carico dell'accompagnamento delle vittime che scelgono di aderire ad un percorso riabilitativo, sostenendo le spese necessarie per il loro reinserimento, anche nei casi in cui siano presenti figli a carico. L'assistenza fornita è di natura multidisciplinare e comprende supporto psicologico, legale, sanitario ed educativo, oltre all'accompagnamento nella ricostruzione dell'autonomia personale.

Tra gli obiettivi futuri dell'Associazione figura la realizzazione di proprie case rifugio, sicure e adeguatamente attrezzate per accogliere donne vittime di tratta, di violenza domestica o di altri gravi abusi. Tali strutture saranno gestite da personale qualificato, integrato dall'impegno di volontari, con l'obiettivo di offrire percorsi di recupero fondati sulla dignità e sull'autodeterminazione della persona.

Il programma riabilitativo prevede l'insegnamento della lingua italiana, il recupero scolastico e l'acquisizione di competenze professionali utili a favorire l'inserimento lavorativo e sociale, in vista di una piena autonomia. L'Associazione promuove, inoltre, l'integrazione dei profughi presenti sul territorio, mediante l'organizzazione di corsi gratuiti di lingua italiana, quale strumento essenziale per favorire la comunicazione, la partecipazione attiva alla vita comunitaria e l'inclusione sociale.

3. AREA DEDICATA AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ

L'Associazione opera attivamente nel contrasto alla povertà, intervenendo a favore delle famiglie e delle persone che versano in condizioni di disagio economico e sociale sul territorio locale. Le azioni dell'Associazione si concretizzano attraverso numerose iniziative di solidarietà, tra cui la raccolta e la distribuzione di generi alimentari di prima necessità, con particolare attenzione anche alle esigenze nutrizionali dei bambini. Tali raccolte possono essere effettuate direttamente o in collaborazione con enti e strutture scolastiche.

L'attività dell'Associazione comprende anche la raccolta di farmaci, giocattoli, coperte e indumenti, nonché la distribuzione quotidiana di pane, pizza e pasti caldi a persone e nuclei familiari in stato di bisogno.

Gli interventi possono essere svolti anche in sinergia con i Servizi Sociali, che, laddove possibile, forniscono elenchi aggiornati dei beneficiari indigenti, al fine di ottimizzare la distribuzione degli aiuti.

In ambito educativo e formativo, l'Associazione promuove:

- Un progetto di volontariato rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con la possibilità di acquisire crediti formativi riconosciuti.
- Un progetto rivolto alle scuole primarie, finalizzato alla sensibilizzazione dei più piccoli attraverso iniziative di raccolta alimentare e di indumenti svolte all'interno degli istituti scolastici.

Nel rispetto della Legge 19 agosto 2016, n. 166 (recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari), l'Associazione si occupa del ritiro e della distribuzione di alimenti prossimi alla scadenza (entro 5-25 giorni), ancora perfettamente commestibili ma non più vendibili secondo la normativa vigente.

L'Associazione si dedica inoltre alla promozione dell'inclusione e della sensibilizzazione verso le persone con disabilità, anche attraverso esposizioni di manufatti artigianali o di prodotti usati finalizzate alla raccolta fondi. In tale ambito, organizza eventi pubblici volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica della povertà, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza.

Infine, l'Associazione può promuovere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, con lo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Tali iniziative si svolgono nel pieno rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e della comunità.

4. AREA DEDICATA ALLE MISSIONI ESTERE

L'Associazione promuove e sostiene attività di solidarietà internazionale finalizzate a portare aiuti umanitari nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione, ma non in via esclusiva, alla realtà dell'India. Le azioni si configurano come interventi concreti e mirati, finalizzati a rispondere ai bisogni essenziali delle popolazioni più vulnerabili.

L'operatività dell'Associazione si articola attraverso due modalità principali: l'invio diretto di volontari presso le aree d'intervento e la collaborazione con referenti locali affidabili e qualificati, già attivi sul territorio ed impegnati in progetti di solidarietà sociale. Questa doppia modalità consente di garantire sia una presenza diretta, sia un monitoraggio continuativo e puntuale dei progetti sostenuti.

In Italia, l'Associazione si dedica all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, finalizzate al finanziamento di progetti accuratamente selezionati, in base a criteri di trasparenza, impatto sociale e sostenibilità.

Tra gli interventi sostenuti rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- La realizzazione di pozzi per l'accesso all'acqua potabile;
- La costruzione di scuole e strutture educative;
- Il sostegno a orfanotrofi e centri di accoglienza per minori;
- I programmi di adozione a distanza, volti a garantire istruzione, nutrizione e assistenza sanitaria a bambini in stato di bisogno;
- L'assistenza e la cura di persone affette da malattie come la lebbra e altre patologie invalidanti o trascurate.

Tutte le attività sono orientate a favorire lo sviluppo umano integrale e la promozione della dignità della persona, in un'ottica di cooperazione solidale e di rispetto delle culture locali. L'Associazione si impegna a garantire un utilizzo responsabile ed efficace delle risorse raccolte, nel rispetto dei principi di trasparenza e rendicontazione verso i propri sostenitori.

5. AREA DEDICATA AI RIFUGIATI ED ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE E FAMILIARE (PROGETTO SILOE)

Nell'ambito del "PROGETTO SILOE", l'Associazione promuove un insieme coordinato di interventi rivolti a persone rifugiate o in situazione di particolare vulnerabilità sociale, economica o familiare, offrendo accoglienza, accompagnamento e percorsi di integrazione sociale. Tali iniziative si concretizzano nella predisposizione di contesti abitativi temporanei, sicuri e dignitosi, attraverso l'attivazione di soluzioni residenziali differenziate, tra cui il co-housing, idonee a garantire condizioni di stabilità materiale e benessere relazionale agli ospiti accolti.

All'interno delle strutture, le persone ospitate sono attivamente coinvolte nella gestione ordinaria della vita comunitaria, partecipando alla cura degli ambienti, alla manutenzione ordinaria ed alla gestione degli spazi comuni.

Questo modello di convivenza promuove l'assunzione di responsabilità individuale e collettiva, favorendo un clima di rispetto reciproco, corresponsabilità e collaborazione. In parallelo, l'Associazione attiva percorsi di inclusione socio-lavorativa e iniziative laboratoriali con finalità sia formative, che produttive, tra cui:

- la creazione di manufatti artigianali da destinare alla vendita in mercatini solidali o eventi benefici;
- l'organizzazione di corsi di formazione pratica (come, ad esempio, corsi di taglio e di cucito, cucina, artigianato, ecc.) intesi come strumenti di crescita personale e professionalizzazione;
- l'ideazione e l'attuazione di progetti socio-lavorativi volti al sostegno economico delle strutture stesse ed all'empowerment degli ospiti;
- la valorizzazione della creatività e dell'intraprendenza individuale mediante attività laboratoriali a carattere espressivo, artigianale e comunitario.

Le attività svolte perseguono una duplice finalità: da un lato, concorrere al sostentamento economico delle strutture di accoglienza; dall'altro, promuovere nei beneficiari lo sviluppo dell'autonomia personale, il rafforzamento dell'identità e la piena inclusione nel tessuto sociale. L'intervento dell'Associazione si fonda su principi di solidarietà, dignità umana, inclusione e rispetto delle differenze culturali, con l'obiettivo di accompagnare ogni persona accolta in un percorso di riscatto e reinserimento sociale autentico e sostenibile. L'Associazione svolge, inoltre, sia a livello territoriale, che nazionale, attività di sensibilizzazione e di informazione sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con gli altri Enti regionali, provinciali e nazionali, aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli Associati.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale individuate nel precedente art. 2 del presente Statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto espressamente stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa ovvero nella nota integrativa al bilancio.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzativa e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - SOCI

Sono Soci coloro i quali condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore costituiti nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV), che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano il progetto e gli ideali.

Il numero degli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di ODV che intendono aderire alla presente Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

I Soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione ovvero che hanno presentato successivamente un'apposita domanda scritta, i quali, impegnandosi a rispettare gli scopi sociali ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del Socio di minore età la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

L'ammissione all'Associazione viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte direttamente dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, sempre a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà:

- Specificare le proprie complete generalità;
- Dichiarare di non aver avuto condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta una pronuncia di riabilitazione ovvero una dichiarazione di estinzione del reato e che non abbia in corso cause di qualsiasi natura;
- Accettare il governo e la struttura organizzativa dell'Associazione;
- Impegnarsi a versare la quota associativa.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci direttamente l'Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante il versamento della quota sociale. Tale contributo ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso ovvero di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a tutti i singoli Soci, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun Socio ha il diritto di:

- Partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto nelle Assemblee direttamente ovvero per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- Essere informato sulle attività dell'Associazione;
- Esercitare il controllo democratico sulla gestione dell'Associazione;
- Consultare i libri sociali;
- Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- Recedere in qualsiasi momento.

Ciascun Socio ha, inoltre, il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e quanto espressamente deliberato dagli organi sociali;
- Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi;
- Versare la quota annuale associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di Socio si perde in caso di recesso, esclusione o di decesso.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre quote eventualmente versate a qualsiasi titolo all'Associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto, dai Regolamenti ovvero dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio in caso di mancato versamento della quota annuale associativa entro il termine previsto.

Ciascun Socio può essere escluso dalla presente Associazione qualora vengano meno i requisiti che ne hanno motivato la sua partecipazione alla vita associativa, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti ovvero agli obblighi contributivi, nonché intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del Socio dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo equipollente, al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà ricorrere direttamente all'Assemblea dei Soci, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo equipollente direttamente al Presidente dell'Associazione. In tale caso, il Presidente dell'Associazione deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei Soci è tenuta a deliberare, con il metodo del contraddittorio e dopo aver ascoltato le giustificazioni del soggetto interessato, entro 30 (trenta) giorni da detta convocazione.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal soggetto beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo ovvero con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 10 - ORGANI E CARICHE SOCIALI

In conformità a quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed in ossequio ai principi di democrazia, rappresentanza partecipata ed inclusione associativa, l'Associazione si riserva

la facoltà di disciplinare l'esercizio dei diritti associativi fondamentali dei propri Soci anche mediante l'articolazione in assemblee separate su base territoriale.

Tale articolazione organizzativa, ispirata all'esigenza di favorire la massima accessibilità e fruibilità della vita associativa da parte della base sociale, consente di assicurare un più diretto coinvolgimento dei Soci nell'elaborazione e nell'attuazione delle scelte associative, specie nelle realtà regionali caratterizzate da un'ampia estensione geografica ovvero da una significativa concentrazione di iscritti.

In tale ottica, l'Associazione prevede, tra le forme attuative dell'organizzazione assembleare su base territoriale, l'istituzione e la regolamentazione dell'Assemblea regionale dei Soci, quale espressione decentrata dell'assemblea generale dei Soci, con competenze funzionali alla designazione dei Referenti Regionali, all'esercizio dei diritti di informazione, proposta e deliberazione su questioni di rilievo territoriale, nonché all'implementazione dei principi statutari in ambito locale.

Pertanto, sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Assemblea regionale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo e di revisione legale.

Sono cariche sociali:

- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Vicepresidente dell'Associazione;
- Il Segretario dell'Associazione;
- Il Tesoriere dell'Associazione.

Di tutte le deliberazioni dei suddetti organi collegiali dovranno essere tenuti i verbali.

L'avviso di convocazione inviato dagli organi collegiali può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o di videoconferenza che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica. Verificatisi tali presupposti le riunioni degli organi collegiali si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Associazione.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: NATURA E COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei Soci è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza di tutti i Soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e il luogo fondamentale di confronto diretto ad assicurare la

corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un solo voto, a condizione che risulti regolarmente iscritto all'Associazione ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. È facoltà del Socio, impossibilitato a partecipare personalmente, a farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, da esibire in sede assembleare. Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga, invece, della possibilità, prevista dall'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, di articolare l'esercizio dei diritti associativi mediante assemblee separate su base territoriale, la composizione dell'Assemblea dei Soci potrà avvenire anche attraverso la sola partecipazione dei Referenti Regionali, formalmente eletti e regolarmente in carica, i quali opereranno in qualità di rappresentanti dei Soci appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali di competenza.

Tali Referenti Regionali, designati secondo criteri di rappresentatività democratica e territoriale, saranno investiti della funzione di portavoce della volontà espressa dai Soci delle rispettive aree geografiche di riferimento, a condizione che tali Soci risultino anch'essi regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con gli obblighi contributivi previsti dallo Statuto.

La partecipazione dei Referenti Regionali all'Assemblea in luogo dei singoli Soci risponde alla finalità di agevolare l'organizzazione delle attività deliberative in contesti associativi estesi e territorialmente articolati, senza pregiudicare il diritto sostanziale di ciascun Socio a partecipare, direttamente o per il tramite di rappresentanza, alla vita dell'Associazione. Tali Referenti Regionali, eletti mediante apposite Assemblee regionali convocate secondo le modalità previste sia dal presente Statuto, che dal Regolamento attuativo approvato direttamente dal Consiglio Direttivo, esercitano nell'ambito dell'Assemblea dei Soci le prerogative associative loro conferite, ivi incluso il diritto di voto e di partecipazione alle deliberazioni di competenza dell'organo assembleare. Inoltre, è consentito, in caso di impossibilità a presenziare, che il Referente Regionale possa conferire delega scritta ad altro Referente Regionale, rappresentante di una diversa regione, affinché lo rappresenti e ne eserciti i diritti in sede assembleare. Resta, tuttavia, fermo che ciascun Referente Regionale partecipante all'Assemblea dei Soci non può, in alcun caso, essere portatore di più di una delega, al fine di meglio garantire l'equilibrio della rappresentanza e la paritaria partecipazione tra i diversi ambiti territoriali.

Ai fini dell'espressione del diritto di voto in seno all'Assemblea dei Soci, a ciascun Referente Regionale spetta un voto ogni 100 (cento) Soci effettivamente appartenenti alla regione che rappresenta, con riferimento ai dati aggiornati al momento della convocazione dell'apposita Assemblea regionale.

In caso di regioni nelle quali il numero dei Soci iscritti risulti essere inferiore a detto limite minimo di 100 (cento), si procederà all'accorpamento di tali Soci con quelli delle regioni geograficamente limitrofe, sino al raggiungimento della soglia numerica necessaria per la costituzione della rappresentanza.

Il Referente Regionale eletto in tale circostanza assumerà, pertanto, il ruolo di rappresentante congiunto di più regioni, esercitando nell'Assemblea dei Soci un numero di voti proporzionale al numero complessivo dei Soci rappresentati, secondo la medesima proporzione sopra indicata, ossia un voto ogni 100 (cento) Soci.

Rimane inteso che la soglia numerica di 100 (cento) Soci, quale parametro di riferimento per l'attribuzione del diritto di voto e per la determinazione della rappresentanza regionale, può essere oggetto di modifica, di adeguamento ovvero di aggiornamento attraverso il Regolamento attuativo deliberato dal Consiglio Direttivo.

Tale Regolamento attuativo potrà, altresì, disciplinare criteri aggiuntivi ovvero correttivi per l'accorpamento delle varie regioni, la ripartizione dei voti, nonché per la definizione di situazioni eccezionali legate alle variazioni territoriali o demografiche.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria è effettuata, almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione ovvero dal Vicepresidente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che tuttavia certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari - in quest'ultimo caso direttamente all'indirizzo di posta elettronica comunicato preventivamente al Consiglio Direttivo dal Socio o dal Referente Regionale - mediante avviso da inviarsi ai Soci o ai Referenti Regionali, aventi diritto alla partecipazione, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nel rispetto dei termini precedenti, la convocazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione direttamente sul sito dell'Associazione.

L'Assemblea nazionale dei Soci straordinaria è convocata, con il rispetto delle modalità e dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario in ragione della rilevanza e dell'urgenza delle questioni da sottoporre all'attenzione dell'organo assembleare, ovvero quando ne sia fatta espressa e motivata richiesta da almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, oppure da almeno i 3/5 (tre quinti) del totale dei Soci o dei Referenti Regionali, regolarmente eletti ed esercitanti le rispettive funzioni rappresentative. In ogni caso, la richiesta di convocazione proveniente da una delle componenti legittimate dovrà essere accompagnata da idonea motivazione scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare e delle ragioni che rendono necessaria la deliberazione dell'organo assembleare in sede straordinaria. Il Presidente dell'Associazione, ricevuta la richiesta conforme a quanto sopra, sarà tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini statutari, salvo che non sussistano cause ostative gravi e debitamente documentate.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e le modalità di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, che possono svolgersi anche nella stessa giornata. Qualora l'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si

terrà la riunione. Nei casi di urgenza, la comunicazione per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere effettuata con 5 (cinque) giorni di preavviso, con il rispetto delle modalità previste al 1 comma del presente articolo.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea nazionale dei Soci ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei Soci o dei Referenti Regionali aventi diritto. L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci o dei Referenti Regionali rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che il 10% dei voti presenti in Assemblea chieda di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i votanti che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. Il sistema di votazione a voto palese è per appello, salvo diversa decisione dell'Assemblea. In caso di scrutinio segreto deve essere assicurato l'anonimato attraverso forme di votazione, tra cui il voto elettronico, che escludano l'individuazione del votante.

In caso di parità di voti, si procede ad una nuova votazione ed in caso di rinnovata parità, la proposta si intende respinta. Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende nominato il rappresentante più anziano d'età.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei Soci o dei Referenti Regionali aventi diritto. L'Assemblea dei Soci straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti alla totalità dei Soci o dei Referenti Regionali aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale dei Soci straordinaria sono assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario un quorum costitutivo e deliberativo di tanti Soci ovvero di tanti Referenti Regionali che dispongano, in proprio ovvero per delega, di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti esprimibili.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente, mentre le funzioni di Segretario, con il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, curarne la conservazione agli atti dopo la firma del Presidente, sono assunte direttamente dal Segretario dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, da un altro Socio eletto direttamente dall'Assemblea.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

L'Assemblea dei Soci ordinaria ha il compito di:

- Eleggere il Presidente dell'Associazione;
- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- Determinare ed approvare il programma di attività dell'Associazione;
- Approvare il rendiconto ed il preventivo;
- Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari al presente Statuto, ai Regolamenti ovvero alla legge;
- Deliberare, quando richiesto ed, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione ovvero di delibere di esclusione;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Fissare l'ammontare della quota annuale associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua diretta competenza.

L'Assemblea dei Soci straordinaria ha, invece, il compito di:

- Deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione ovvero la scissione dell'Associazione.

ART. 17 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: NATURA E COMPOSIZIONE

L'Assemblea regionale dei Soci costituisce l'espressione territoriale della base associativa ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti all'Associazione, in regola con il versamento della quota associativa annuale, nonché residenti, domiciliati ovvero operanti in maniera prevalente nel territorio della specifica regione di riferimento. Tale Assemblea rappresenta un momento fondamentale di partecipazione democratica alla vita associativa, funzionale alla designazione del Referente Regionale ed alla raccolta delle istanze locali da veicolare verso gli organi centrali dell'Associazione. L'Assemblea regionale dei Soci, regolarmente convocata secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, se approvato, provvede ad eleggere il proprio Referente Regionale, il quale sarà incaricato di rappresentare i Soci della medesima area territoriale in seno all'Assemblea dei Soci.

Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto in sede di Assemblea, a ciascun Referente Regionale compete un voto ogni 100 (cento) Soci regolarmente appartenenti alla regione di riferimento, computati sulla base dei dati ufficiali aggiornati alla data della convocazione della relativa Assemblea regionale. Nel caso in cui, in una determinata regione, il numero dei Soci regolarmente iscritti risulti essere inferiore alla soglia minima dei 100 (cento), si provvederà all'accorpamento funzionale di tali Soci con quelli appartenenti ad una o più regioni geograficamente limitrofe, secondo criteri di prossi-

mità territoriale e di omogeneità sociale, fino al raggiungimento del numero minimo richiesto. Tale accorpamento sarà disposto dallo stesso Consiglio Direttivo, che ne darà comunicazione ai diretti interessati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea regionale dei Soci. In tal caso, l'Assemblea congiunta dei Soci delle regioni accorpate provvederà all'elezione di un unico Referente Regionale, il quale assumerà la funzione di rappresentante unitario delle regioni interessate, esercitando nell'Assemblea dei Soci un numero di voti proporzionale al numero complessivo dei Soci effettivamente rappresentati, secondo la medesima proporzione di un voto ogni 100 (cento) Soci. Tale meccanismo di aggregazione e di rappresentanza è diretto a garantire, anche nelle realtà associative di dimensioni numericamente più contenute, sia la partecipazione attiva alla vita associativa, che la presenza nelle sedi deliberative nazionali, salvaguardando, allo stesso tempo, il principio di equa e proporzionata rappresentanza territoriale. Resta espressamente inteso che la soglia numerica di 100 (cento) Soci, prevista quale parametro per l'attribuzione del diritto di voto e per la determinazione della rappresentanza in seno agli organi associativi, potrà essere oggetto di modifica, di aggiornamento ovvero di adeguamento mediante apposito Regolamento attuativo, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Regolamento attuativo potrà, altresì, definire ulteriori criteri integrativi per la determinazione delle aggregazioni territoriali, la gestione delle ipotesi di contiguità irregolare tra le regioni, nonché ogni altra disposizione funzionale a garantire la rappresentanza democratica ed il corretto funzionamento della governance associativa.

ART. 18 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea regionale dei Soci, nella sua composizione ordinaria, deve avvenire almeno una volta all'anno, ed in ogni caso prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea dei Soci.

Essa è disposta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente dell'Associazione, ed è effettuata mediante invio di apposito avviso di convocazione, contenente tutte le informazioni essenziali relative alla seduta. Tale convocazione deve essere trasmessa ai singoli Soci aventi diritto a partecipare all'assemblea regionale almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso può essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, ivi inclusi strumenti di comunicazione elettronica, quali, ad esempio, la posta elettronica certificata (PEC) o la posta elettronica ordinaria, purché quest'ultima sia stata previamente comunicata dal Socio al Consiglio Direttivo quale indirizzo valido per le comunicazioni ufficiali dell'Associazione.

La convocazione si considera validamente effettuata anche qualora l'avviso venga pubblicato con congruo anticipo sul sito istituzionale dell'Associazione, in un'apposita sezione riservata alla documentazione assembleare, purché ciò avvenga nel rispetto del medesimo termine minimo di preavviso.

L'Assemblea regionale dei Soci in seduta straordinaria è convocata, nel rispetto delle medesime modalità e termini sopra indicati per l'assemblea ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogniquale volta questi ne ravvisi la necessità, in relazione alla rile-

vanza ed all'urgenza delle materie da sottoporre all'attenzione dell'assemblea territoriale, ovvero quando ne sia fatta formale richiesta da almeno i tre quinti (3/5) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, oppure da almeno i tre quinti (3/5) dei Referenti Regionali eletti ed esercitanti legittimamente le loro funzioni.

La richiesta di convocazione avanzata dalle componenti legittimate dovrà essere motivata mediante relazione scritta, nella quale siano analiticamente indicate le ragioni d'urgenza e le specifiche questioni da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria. Ricevuta tale richiesta, il Presidente dell'Associazione è tenuto a procedere alla convocazione entro i termini previsti dal presente Statuto, salvo che ricorrano motivi di eccezionale gravità che ne impediscano l'immediato adempimento, i quali dovranno essere debitamente comprovati e documentati.

In ogni caso, l'avviso di convocazione, sia per l'Assemblea ordinaria, che per quella straordinaria, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione puntuale dell'ordine del giorno, del luogo fisico o virtuale in cui si svolgerà la riunione, della data e dell'orario previsti sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, la quale potrà avvenire anche nello stesso giorno, purché con un intervallo temporale minimo congruo rispetto alla prima convocazione.

Qualora la riunione dell'Assemblea regionale dei Soci, sia essa ordinaria o straordinaria, sia prevista in modalità telematica, la convocazione dovrà altresì contenere l'indicazione della piattaforma elettronica utilizzata per lo svolgimento della seduta, nonché le istruzioni tecniche necessarie per l'accesso e la partecipazione da parte dei Soci aventi diritto. In ipotesi di urgenza, la convocazione dell'Assemblea regionale, sia ordinaria, che straordinaria, potrà essere effettuata con un termine di preavviso ridotto a cinque (5) giorni, restando tuttavia impregiudicato l'obbligo di rispettare le forme e le modalità di comunicazione previste dal 2 comma del presente articolo, nonché gli altri adempimenti necessari a garantire la regolarità della convocazione e la partecipazione informata e consapevole dei Soci.

ART. 19 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea regionale dei Soci, quale articolazione territoriale dell'assemblea generale, si riunisce in forma ordinaria o straordinaria secondo le modalità ed i presupposti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, se approvato.

Essa rappresenta il luogo deputato alla partecipazione diretta dei Soci nell'ambito regionale ed, in particolare, alla designazione dei propri Referenti Regionali, nonché all'elaborazione ed al confronto sulle istanze locali ovvero territoriali.

L'Assemblea regionale dei Soci in seduta ordinaria si considera validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata una maggioranza assoluta dei voti spettanti complessivamente ai Soci aventi diritto di partecipazione, ovvero almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti riferibili alla totalità dei Soci legittimamente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.

Nel caso in cui, decorso il termine fissato per la prima convocazione, non si raggiunga il quorum sopra indicato, l'Assemblea regionale dei Soci si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresen-

tati, salva diversa previsione del presente Statuto e del Regolamento attuativo, se approvato, ovvero di norme inderogabili di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai Soci presenti o rappresentati, fatti salvi i casi per i quali lo Statuto ed il Regolamento attuativo, se approvato, richieda maggioranze qualificate.

L'Assemblea regionale dei Soci convocata in forma straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentato almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti riferibili alla totalità dei Soci legittimati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea, ossia della metà più uno dei voti effettivamente presenti o validamente delegati al momento della votazione. Le votazioni in sede di Assemblea regionale, salvo diversa disposizione, si effettuano di norma in modo palese, mediante appello nominale o alzata di mano, secondo quanto disposto dal Presidente dell'Associazione ovvero su decisione dell'Assemblea medesima. Tuttavia, in occasione della nomina alle cariche associative, la votazione avviene di regola a scrutinio segreto, al fine di garantire la libertà di espressione e l'anonimato del voto. È fatta salva la possibilità di procedere con voto palese qualora ciò sia espressamente richiesto da almeno il 10% (dieci per cento) dei voti presenti in Assemblea al momento della deliberazione.

Anche in caso di votazione segreta, è riconosciuto a ciascun votante il diritto di far verbalizzare, a propria richiesta, l'esito del proprio voto ovvero l'eventuale dichiarazione di astensione. L'eventuale scrutinio segreto dovrà essere svolto con modalità che assicurino in ogni caso l'anonimato, inclusa l'utilizzazione di sistemi elettronici certificati che escludano la possibilità di ricondurre il voto espresso all'identità del votante. In caso di parità di voti espressi in Assemblea su una determinata proposta, si procederà ad una seconda votazione. Qualora anche all'esito del secondo scrutinio la parità permanga, la proposta si intende automaticamente respinta.

Per quanto concerne l'elezione degli organi o delle cariche sociali, in caso di parità di voti tra due o più candidati, risulterà eletto colui che risulta anagraficamente più anziano. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Assemblee congiunte che coinvolgano Soci rappresentanti di più regioni accorpate, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, se approvato.

ART. 20 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'Assemblea regionale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente, mentre le funzioni di Segretario, con il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, curarne la conservazione agli atti dopo la firma del Presidente, sono assunte direttamente dal Segretario dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, da un altro Socio eletto direttamente dall'Assemblea.

ART. 21 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: COMPETENZE

L'Assemblea regionale dei Soci, quale articolazione territoriale dell'Assemblea generale, esercita funzioni di rilevanza sia ordinaria, che straordinaria, nel rispetto dei principi statutari e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale dall'Associazione.

Essa costituisce lo strumento di partecipazione democratica dei Soci alla vita associativa locale e di raccordo con gli organi centrali.

In via ordinaria, l'Assemblea regionale dei Soci è competente a:

- Esaminare e discutere sulle questioni di carattere locale o territoriale attinenti alla vita dell'Associazione ed all'attuazione delle sue finalità istituzionali nell'ambito regionale;
- Promuovere iniziative, progetti o attività coerenti con gli scopi dell'Associazione da realizzarsi in ambito territoriale, nel rispetto delle linee guida nazionali e delle disponibilità economiche;
- Esprimere pareri consultivi su proposte, regolamenti, piani programmatici e modifiche di rilievo nazionale, qualora ciò sia previsto dallo Statuto, dal Regolamento attuativo o richiesto direttamente dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, se approvato, il proprio Referente Regionale sulla base dei criteri di rappresentanza e di proporzionalità stabiliti;
- Promuovere il raccordo operativo tra i Soci della regione e gli organi centrali dell'Associazione, raccogliendo e trasmettendo istanze, suggerimenti e proposte;
- Approvare relazioni sull'attività svolta a livello territoriale, ove questo sia previsto;
- Monitorare il buon andamento delle attività associative nel territorio di competenza.

L'Assemblea regionale dei Soci è inoltre competente, in via straordinaria, a:

- Deliberare, nei limiti delle proprie competenze territoriali, su modifiche rilevanti riguardanti l'assetto organizzativo regionale dell'Associazione, qualora ciò sia previsto dallo Statuto, dal Regolamento attuativo o non sia riservato all'Assemblea dei Soci;
- Deliberare in merito a proposte di scioglimento, fusione, accorpamento ovvero scissione delle strutture territoriali, qualora ciò sia previsto dallo Statuto, dal Regolamento attuativo o non sia riservato direttamente all'Assemblea dei Soci;
- Affrontare e risolvere, con funzioni solamente consultive, situazioni di particolare rilevanza ovvero di conflitto insorte all'interno della comunità associativa regionale;
- Richiedere la convocazione di un'Assemblea dei Soci straordinaria, qualora ciò sia deliberato con la maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, nei limiti delle prerogative concesse a livelli territoriali.

Le delibere adottate dall'Assemblea regionale dei Soci nell'esercizio delle funzioni meglio sopra elencate, unitamente all'elenco dei partecipanti ed all'esito delle votazioni, devono essere verbalizzate e trasmesse, entro 5 (cinque) giorni, a cura del Presi-

dente dell'Associazione o del Vicepresidente, direttamente al Consiglio Direttivo, che ne dovrà valutare, preventivamente, la loro conformità rispetto all'ordinamento interno e, qualora previsto, procedere alla loro ratifica o esecuzione.

Tutte le funzioni assegnate all'Assemblea regionale si esercitano nel quadro dei principi di autonomia organizzativa, responsabilità solidale, coordinamento funzionale e coerenza con l'interesse generale dell'Associazione.

ART. 22 - IL REFERENTE REGIONALE: FUNZIONI E DURATA DEL MANDATO

Il Referente Regionale è il soggetto elettivamente designato dai Soci di una determinata area territoriale mediante l'Assemblea regionale dei Soci e svolge funzioni di rappresentanza permanente nei confronti degli organi centrali dell'Associazione, nel pieno rispetto dei principi di democraticità, di partecipazione e di proporzionalità sanciti dal presente Statuto. Il mandato del Referente Regionale ha durata pari all'intervallo intercorrente tra le due successive Assemblee regionali ordinarie e si intende conferito fino alla celebrazione della successiva Assemblea regionale utile alla sua conferma o sostituzione, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento attuativo, se approvato.

In caso di cessazione anticipata del Referente Regionale per effetto di decadenza, dimissioni volontarie, revoca motivata deliberata dall'Assemblea regionale o sopravvenuta impossibilità permanente ad esercitare la carica, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di procedere, senza indugio, alla convocazione straordinaria dell'Assemblea regionale dei Soci, al fine di eleggere un nuovo Referente Regionale in sostituzione di quello cessato. La convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza formale dell'evento che ha determinato la cessazione della nomina, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti per le convocazioni assembleari. Durante il periodo transitorio, il Referente Regionale cessato non potrà esprimere diritto di voto in sede di Assemblea dei Soci.

Non è ammessa, in alcun caso, la cooptazione ovvero la nomina surrogatoria del Referente Regionale da parte di altri organi associativi, né è prevista alcuna forma di supplenza automatica. Ciò in ossequio al principio di elezione democratica dei rappresentanti territoriali, che costituisce fondamento irrinunciabile della struttura partecipativa dell'Associazione. Il nuovo Referente Regionale, eletto in sostituzione, resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato prevista per il ciclo assembleare di riferimento, salvo ulteriori cause di cessazione anticipate o nuove elezioni disposte per giusta causa.

Il Referente Regionale, nell'esercizio delle sue funzioni:

- Partecipa all'Assemblea dei Soci con pieno diritto di intervento e di voto, in nome e per conto dei Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa nella regione di sua competenza;
- Esercita il diritto di voto assembleare in misura proporzionale al numero dei Soci rappresentati, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Statuto e da Regolamento attuativo, se approvato;

- Raccoglie, elabora e trasmette agli organi centrali dell'Associazione le istanze, le osservazioni e le proposte provenienti dai Soci del proprio territorio, garantendo il raccordo tra la base associativa e la governance nazionale;

- Promuove la partecipazione attiva dei Soci a livello territoriale, curando la diffusione delle informazioni associative, la convocazione delle Assemblee regionali e la realizzazione delle iniziative promosse in ambito locale, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Associazione;

- Svolge funzioni di coordinamento e di vigilanza sulle attività associative a livello regionale, segnalando eventuali criticità o esigenze specifiche al Consiglio Direttivo ovvero agli organi preposti;

- Rappresenta formalmente l'Associazione nei rapporti con enti, istituzioni, realtà associative e soggetti terzi operanti nel medesimo ambito territoriale, quando espressamente delegato o autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Referente Regionale è tenuto a partecipare attivamente alle riunioni ed ai lavori dell'Assemblea dei Soci e ad operare con diligenza, imparzialità e spirito collaborativo, in coerenza con i principi fondanti dell'Associazione e con le finalità solidaristiche perseguite. Ogni ulteriore aspetto inerente alle modalità di elezione, alle cause di incompatibilità, alla decadenza, nonché alle prerogative ed ai doveri del Referente Regionale potrà essere disciplinato, in via integrativa, da apposito Regolamento attuativo approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera in attuazione agli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 10 (dieci) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, una volta insediato, elegge tra i suoi componenti: il Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere dell'Associazione. Se del caso, con la sola esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad uno stesso componente.

Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo e, se eventualmente nominato, decade immediatamente dal suo ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono esseré rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, i quali possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dell'organo stesso, qualora gli stessi si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni per almeno 4 (quattro) volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato, nella sua interezza, dall'Assemblea dei Soci, qualora sussistano gravi motivazioni attinenti alla violazione delle norme statutarie, alla gestione non conforme agli indirizzi assembleari, al mancato perseguimento delle finalità associative ovvero alla perdita del rapporto fiduciario con la base associativa. La deliberazione di revoca dovrà essere assunta dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

Tale deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata, sia in fatto, che in diritto, e riportata nel relativo verbale assembleare, con specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento della revoca. La votazione avverrà con le modalità previste dallo Statuto per le deliberazioni di natura straordinaria.

La revoca ha effetto immediato, salvo che l'Assemblea stessa non deliberi diversamente, e comporta la cessazione automatica delle funzioni dell'intero organo, con obbligo di procedere, nella medesima seduta ovvero in altra convocata a breve distanza, alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venissero a mancare, in modo irreversibile, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione deve indire, entro breve tempo, nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il venire meno della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dello stesso, il quale deve, pertanto, essere necessariamente rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza. Qualora la riunione fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà l'incontro. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età, almeno 4 (quattro) volte l'anno ovvero quando ne faccia espressa richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare anche persone esterne all'Associazione, ma senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione, nonché dal Segretario dell'Associazione, ovvero in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da un componente designato da chi presiede la riunione, e conservato nel libro delle riunioni.

ni del Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti dal Consiglio Direttivo, rispettando tutte le modalità previste al successivo articolo 32 del presente Statuto.

ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- Predispone ogni anno il rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, delibera, altresì, le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea dei Soci;
- Predispone le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- Propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- Nomina e revoca, su indicazione del Presidente, il Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere dell'Associazione;
- Predispone la costituzione e lo svolgimento delle Assemblee regionali dei Soci laddove sia necessario deliberare su materie di particolare rilevanza ed impatto istituzionale, come, ad esempio, nel caso di modifiche da apportare al presente Statuto, ovvero di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché su finalità organizzative legate allo svolgimento dell'attività associativa in ambiti strettamente territoriali.
- Approva il Regolamento attuativo, nonché ogni altro Regolamento interno che si rendesse necessario per meglio disciplinare, in via applicativa, l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività associative, nel rispetto dei principi statutari e delle disposizioni di legge vigenti. Tali regolamenti, una volta adottati, assumono efficacia vincolante per tutti i Soci e gli organi dell'Associazione;
- Definisce in progetti le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci;
- Adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti dell'Associazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente;
- Accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci;
- Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti presi dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità e di urgenza;
- Ratifica, dopo averne valutato, preventivamente, la loro conformità rispetto all'ordinamento interno, tutte le delibere adottate dall'Assemblea regionale dei Soci;

- Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- Delega compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso;
- Istituisce eventuali sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- Delibera su tutti gli atti che comportino acquisto ovvero alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sull'eventuale rinuncia di un legato, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- Assume ogni altra competenza, non espressamente prevista nel presente Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea ovvero ad altro organo sociale.

ART. 25 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria, con deliberazione adottata a maggioranza dei voti validamente espressi. Egli resta in carica per un periodo pari a cinque (5) esercizi consecutivi, decorrenti dalla data della sua elezione, ed è rieleggibile anche per mandati successivi.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, sia nei confronti dei terzi sia in sede giudiziaria, agendo quale legale rappresentante dell'ente dinanzi a qualsiasi autorità, amministrativa o giurisdizionale, statale o non statale. Nel quadro delle sue attribuzioni, il Presidente dell'Associazione:

- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, vigilando sulla loro corretta attuazione e sull'efficace perseguimento delle finalità associative;
- È autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione, nonché a compiere tutte le operazioni bancarie ordinarie e straordinarie, inclusi incassi, versamenti, prelievi e pagamenti, potendo altresì accettare liberalità, erogazioni, sovvenzioni o donazioni di qualsiasi natura, provenienti da enti pubblici, soggetti privati o altri soggetti terzi, rilasciando per ciascuna di esse regolare quietanza liberatoria;
- Ha la facoltà di nominare procuratori speciali, legali di fiducia ed avvocati per la rappresentanza dell'Associazione in giudizio, sia in ambito civile, penale, amministrativo o tributario, sia in sede arbitrale o di mediazione, in ogni tipo di lite attiva o passiva, giudiziale o stragiudiziale;
- Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci, dell'Assemblea regionale dei Soci, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo, assicurando il regolare svolgimento dei lavori e la verbalizzazione delle decisioni assunte;
- Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, tutti gli atti amministrativi, contrattuali, deliberativi e di ordinaria o straordinaria amministrazione rientranti nell'ambito delle attribuzioni associative;

In situazioni di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti rientranti nella competenza ordinaria del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica da parte dello stesso Consiglio nella prima riunione utile successiva alla loro adozione.

ART. 26 - VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di assenza, impedimento temporaneo ovvero cessazione anticipata dalla carica del Presidente dell'Associazione, per qualsiasi causa o ragione, tutte le funzioni e le prerogative proprie della presidenza vengono assunte, in via automatica e con pieni poteri, dal Vicepresidente dell'Associazione, il quale subentra nella titolarità delle attribuzioni presidenziali fino alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci finalizzata alla nomina di un nuovo Presidente ovvero fino alla cessazione della causa impeditiva, ove temporanea. Durante il periodo di sostituzione, il Vicepresidente esercita ogni potere spettante al Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi, che in sede giudiziale e stragiudiziale, nonché la facoltà di presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci, delle Assemblee regionali e del Consiglio Direttivo, di sottoscrivere atti, documenti e deliberazioni e di compiere tutte le attività rientranti nelle competenze ordinarie e straordinarie della Presidenza.

A tutti gli effetti giuridici e statutari, la firma del Vicepresidente apposta su atti, contratti, provvedimenti, delibere e documenti associativi costituisce prova piena e sufficiente dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza della carica presidenziale, sia nei confronti dei Soci, che nei confronti di terzi, di autorità pubbliche, enti privati o altri soggetti istituzionali. Nessuna ulteriore documentazione o attestazione sarà richiesta per dimostrare la legittimità dell'intervento sostitutivo.

ART. 27 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell'Associazione è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri che presentino requisiti di comprovata affidabilità, disponibilità e conoscenza dell'ordinamento associativo. Il Segretario resta in carica per la durata di cinque (5) esercizi sociali e può essere riconfermato anche per mandati successivi.

Il Segretario coadiuva il Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, il Vicepresidente nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed operative, curando in particolare gli aspetti documentali, organizzativi e procedurali relativi al funzionamento degli organi associativi. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Segretario esercita le seguenti funzioni principali:

- Redige i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci, dell'Assemblea regionale dei Soci e del Consiglio Direttivo, provvedendo alla loro sottoscrizione congiunta con il Presidente dell'Associazione ed alla corretta conservazione degli atti assembleari nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni statutarie;

- Vigila sulla corretta predisposizione e tempestiva trasmissione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Soci, dell'Assemblea regionale dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, collaborando con il Presidente dell'Associazione nell'assicurare il rispetto dei termini, delle modalità di comunicazione e delle prescrizioni formali previste dal presente Statuto;

- Cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri sociali obbligatori ed, in particolare, del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del libro dei verbali dell'Assemblea regionale dei Soci, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, del libro dei Soci e del libro dei Volontari, assicurandone la regolare conservazione e la disponibilità alla consultazione da parte dei Soci, nei limiti previsti dalle norme statutarie e regolamentari.

Il Segretario dell'Associazione esercita le proprie funzioni in piena collaborazione con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, operando con diligenza, imparzialità e rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi competenti, contribuendo al buon andamento dell'attività istituzionale dell'ente stesso.

ART. 28 - TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti che dimostrino requisiti di comprovata affidabilità, disponibilità, competenza gestionale e conoscenza delle norme che regolano l'ordinamento associativo e contabile degli enti del Terzo Settore.

Il Tesoriere resta in carica per un periodo di cinque (5) esercizi consecutivi e può essere confermato anche per mandati successivi.

Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza contabile e regolarità amministrativa. In particolare, tra le sue funzioni rientrano:

- La tenuta e l'aggiornamento ordinario dei libri contabili dell'Associazione, secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente, nonché dalle disposizioni regolamentari interne;

- La predisposizione del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, corredato da una relazione illustrativa, nonché la redazione del bilancio preventivo, ove previsto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dal presente Statuto;

- La gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari e/o postali, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti intestati all'Associazione, firmare assegni di traenza, disporre prelievi, effettuare versamenti, girare assegni per l'incasso e, in generale, porre in essere tutte le operazioni bancarie e finanziarie rientranti nelle proprie mansioni, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi competenti.

Il Tesoriere è altresì autorizzato ad operare con firma libera e disgiunta rispetto a quella del Presidente dell'Associazione, entro il limite massimo di importo fissato espressamente dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Per le operazioni che eccedano tale soglia, è richiesta la firma congiunta con il Presidente ovvero con altro componente a tale scopo delegato.

Il Tesoriere esercita le proprie funzioni in costante raccordo con il Presidente dell'Associazione e con il Consiglio Direttivo, cui riferisce periodicamente in merito all'andamento economico-finanziario dell'Associazione, assicurando una gestione trasparente, efficiente e conforme alle finalità statutarie.

ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno preposto alla garanzia statutaria e regolamentare, nonché alla giurisdizione associativa di natura disciplinare ed interpretativa, con funzioni di composizione delle controversie e di salvaguardia dell'ordinamento interno dell'Associazione. Esso esercita un controllo autonomo e imparziale sull'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e deliberative, nonché sui principi etici e solidaristici che informano la vita associativa.

Il Collegio è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra soggetti dotati di adeguata competenza associativa ovvero regolamentare, che offrano, in particolare, garanzie di indipendenza, di equilibrio e di imparzialità. I membri del Collegio possono essere scelti, in tutto o in parte, anche tra persone estranee all'Associazione, purché in possesso di requisiti di onorabilità, imparzialità e specifica qualificazione anche giuridica. Il Collegio resta in carica per cinque (5) esercizi consecutivi e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti effettivi del Collegio designano al proprio interno un Presidente, che ha la funzione di coordinare l'attività del Collegio, presiedere le sedute, firmare i verbali e comunicare le decisioni alle parti interessate. La qualità di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altra carica a livello nazionale all'interno dell'Associazione, al fine di garantire la piena terzietà dell'organo.

Qualora, per qualsiasi causa, il numero dei membri effettivi dovesse risultare inferiore a tre, subentrerà automaticamente il primo dei supplenti non eletti in ordine di votazione, a copertura della vacanza, fino alla celebrazione della prima Assemblea dei Soci utile, la quale provvederà all'integrazione o alla conferma dei componenti.

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni:

- Delibera in via definitiva ed inappellabile, su richiesta scritta e motivata delle parti interessate, su tutte le controversie insorte a qualsiasi livello dell'ordinamento associativo e relative all'interpretazione e applicazione del presente Statuto, dei Regolamenti attuativi e delle deliberazioni degli organi associativi, siano esse promosse tra Soci, tra Soci e organi dell'Associazione, tra componenti di organi diversi ovvero tra organi stessi. Le decisioni del Collegio vincolano le parti ed esauriscono il grado interno di giudizio;

- Delibera in via inappellabile e definitiva sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti di decadenza o esclusione adottati a loro carico, qualora tali provvedimenti derivino da comportamenti ritenuti contrari all'etica associativa, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Associazione, alle norme dello Statuto o dei Regolamenti, nonché dalle deliberazioni degli organi competenti, o lesivi dell'immagine, della dignità, del buon nome o degli interessi sostanziali dell'Associazione.

Il funzionamento interno del Collegio, nonché le modalità di istruttoria, di decisione e di verbalizzazione dei procedimenti, potranno essere dettagliati in un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere sempre adeguatamente motivate per iscritto, annotate nei registri dell'Asso-

ciazione e comunicare formalmente alle parti interessate, mediante strumenti idonei a garantirne la conoscibilità e la tracciabilità.

ART. 30 - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

L'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), ovvero, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Se l'Organo di Controllo è collegiale, lo stesso si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti, che durano in carica per 5 (cinque) esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere direttamente ai componenti del Consiglio Direttivo notizie circa l'andamento delle operazioni sociali ovvero su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve però essere costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. In caso contrario, l'Assemblea dei Soci delibera la nomina di un revisore legale dei conti ovvero di una

ART. 31 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- c) Il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea regionale dei Soci;
- d) Il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) Il libro dei Volontari, contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito della stessa Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono redatti dal Segretario dell'Associazione e tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I verbali dell'Assemblea dei Soci, dell'Assemblea regionale dei Soci e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati delle eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario dell'Associazione. In caso di loro assenza, i verbali devono essere firmati rispettivamente, dal Vicepresidente e da un Socio eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci o dall'Assemblea regionale dei Soci, ovvero dallo stesso Presidente nel caso di delibere prese durante le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 32 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Ciascun Socio ha il diritto di esercitare le facoltà di informazione e di controllo riconosciute dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione. Tali diritti si configurano quali strumenti essenziali per la trasparenza, la partecipazione consapevole ed il controllo diffuso sulla gestione associativa, in conformità ai principi fondamentali del Codice del Terzo Settore.

In particolare, ogni Socio, regolarmente iscritto ed in regola con gli obblighi statutari, ha diritto di accedere alla consultazione dei libri sociali dell'Associazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il libro dei Soci, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, il libro dei verbali dell'Assemblea regionale dei Soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il libro dei volontari, nonché ogni altro registro obbligatorio ai sensi di legge ovvero previsto dai regolamenti associativi.

La consultazione potrà essere esercitata esclusivamente previa richiesta scritta, da indirizzare al Presidente dell'Associazione mediante posta ordinaria, elettronica o altro mezzo idoneo a documentarne l'avvenuta ricezione. La richiesta dovrà specificare i libri sociali oggetto dell'istanza e le ragioni, anche generali, dell'interesse.

Il Presidente dell'Associazione, ricevuta la richiesta, avrà l'onere di predisporre, entro il termine massimo di venti (20) giorni lavorativi, l'accesso al materiale richiesto, che sarà consultabile esclusivamente presso la sede sociale, alla presenza di un incaricato designato dal Consiglio Direttivo. Il Socio richiedente avrà la facoltà di estrarre copia del contenuto dei libri visionati, sia in forma fotografica, sia richiedendo copie cartacee o digitali dei documenti. Nel caso in cui venga richiesta la riproduzione in formato cartaceo, l'Associazione potrà subordinare il rilascio delle copie al versamento di un contributo spese, commisurato ai costi effettivi di riproduzione, il cui ammontare dovrà essere previamente comunicato al Socio richiedente in forma trasparente e documentata. L'Associazione garantisce che l'esercizio del diritto di consultazione da parte dei Soci avvenga nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza, tutela dei dati personali e di buon andamento dell'attività istituzionale.

ART. 33 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote sociali annue;
- Contributi privati;

- Contributi pubblici;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017;
- Corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- Entrate derivanti da attività effettuate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ovvero dai Regolamenti.

ART. 34 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo cura la gestione, la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili dell'Associazione, assicurandone la regolarità formale e sostanziale, nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché in conformità ai principi di trasparenza, veridicità e correttezza amministrativa. A tal fine, il Consiglio Direttivo garantisce l'adozione di un sistema contabile idoneo a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, predisponendo i documenti contabili obbligatori, tra cui il bilancio di esercizio redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale, e, ove previsto, il bilancio sociale, quale strumento di rendicontazione delle attività di interesse generale e dell'impatto sociale prodotto.

Il Consiglio Direttivo adotta ogni misura organizzativa necessaria per assicurare la corretta conservazione dei libri contabili e la loro disponibilità alla consultazione da parte dei soggetti legittimati, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre il primo gennaio di ogni anno e si conclude il trentuno dicembre dello stesso anno.

Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede, con diligenza e tempestività, alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, corredandoli di una relazione illustrativa contenente l'analisi della gestione svolta, con l'indicazione delle risorse impiegate, nonché del bilancio sociale.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 117/2017, nonché agli eventuali modelli approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e devono rappresentare in modo veritiero, completo e trasparente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deposita i suddetti documenti presso la sede legale dell'Associazione, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la convocazione ordinaria dell'Assemblea dei Soci chiamata alla loro approvazione, affinché ciascun Socio possa prenderne visione ed esercitare il proprio diritto di controllo.

Alla documentazione contabile dovrà essere altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove quest'ultimo sia stato nominato, contenente le valutazioni sull'andamento gestionale e sulla regolarità delle scritture contabili.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga motivata in presenza di particolari esigenze organizzative, contabili o documentali, da deliberarsi con atto motivato del Consiglio Direttivo.

ART. 36 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'ente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

ART. 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione ovvero di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato direttamente dall'Assemblea dei Soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo.

ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi, se approvati, si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

INDICE DELLO STATUTO “LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV”

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE	(Pag. 1)
ART. 2 - SCOPI SOCIALI	(Pag. 1)
ART. 3 - ATTIVITA'	(Pag. 4)
ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE	(Pag. 8)
ART. 5 - RACCOLTA FONDI	(Pag. 9)
ART. 6 - SOCI	(Pag. 9)
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	(Pag. 10)
ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	(Pag. 10)
ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	(Pag. 11)
ART. 10 - ORGANI E CARICHE SOCIALI	(Pag. 11)
ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: NATURA E COMPOSIZIONE	(Pag. 12)
ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE	(Pag. 14)
ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO	(Pag. 15)
ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENTE E SEGRETARIO	(Pag. 15)
ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE	(Pag. 15)
ART. 17 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: NATURA E COMPOSIZIONE	(Pag. 16)
ART. 18 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: MODALITÀ CONVOCAZIONE	(Pag. 17)
ART. 19 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: COSTITUZIONE	(Pag. 18)
ART. 20 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: PRESIDENTE E SEGRETARIO	(Pag. 19)
ART. 21 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI: COMPETENZE	(Pag. 20)
ART. 22 - IL REFERENTE REGIONALE: FUNZIONI E DURATA DEL MANDATO	(Pag. 21)
ART. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE	(Pag. 22)
ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE	(Pag. 24)
ART. 25 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE	(Pag. 25)
ART. 26 - VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE	(Pag. 26)
ART. 27 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE	(Pag. 26)
ART. 28 - TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE	(Pag. 27)
ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	(Pag. 28)
ART. 30 - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE	(Pag. 29)
ART. 31 - LIBRI SOCIALI	(Pag. 29)
ART. 32 - DIRITTO DI INFORMAZIONE - CONSULTAZIONE LIBRI SOCIALI	(Pag. 30)
ART. 33 - RISORSE ECONOMICHE	(Pag. 30)
ART. 34 - SCRITTURE CONTABILI	(Pag. 31)
ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE	(Pag. 31)
ART. 36 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	(Pag. 32)
ART. 37 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	(Pag. 32)
ART. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	(Pag. 32)

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
ROMA

613

3

05/08/2005

AMMONTANTE
COLLETTO

€ 0,00

IL DIRETTORE

